

Al Responsabile del Procedimento

Ing. Stefano Bargiotti

e p.c. **Al Dirigente responsabile dell'Ufficio**

Acquisti e Contratti

Dott.ssa Carla Maria Caporilli

**Al Dirigente responsabile dell'Ufficio
ragioneria, contabilità e bilancio**

Dott. Rex De Bono

**Al Dirigente responsabile dell'Ufficio
Servizi comuni e servizi tecnici**

Ing. Giulio Margarita

**Al Dirigente responsabile dell'Ufficio
Risorse umane**

Dott.ssa Francesca Marra

LORO SEDI

Oggetto: Determina a contrarre in merito alla proroga tecnica della durata del contratto per il servizio di telefonia mobile, in essere con Telecom Italia S.p.A. a seguito di adesione alla Convenzione Telefonia Mobile 6.

Riferimenti:

1. Richiesta di acquisto prot. n. 0015908 del 24/09/2018 con allegate: i) Segnalazione di Fabbisogno del 19/09/2018 ; ii) Scheda Tecnica. 15908

IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", come, corretto e rinominato dal D.Lgs. n. 56/2017;

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte allo stato applicabile;

visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n.135, nonché l'ulteriore normativa in materia di razionalizzazione della spesa pubblica;

visto il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34 ("Regolamento concernente l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");

visto il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 35 ("Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");

visto il D.P.R. 3 Marzo 2009, n. 36 ("Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162/2007");

visto il D.D. ANSF Prot. n. 0010791 del 28 giugno 2018, di adozione del "Regolamento acquisti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie";

considerato che a far data dal 1° luglio 2018 è stato disposto il collocamento in quiescenza dell'ing. Amedeo Gargiulo già Direttore dell'Agenzia, prima della nomina del suo successore;

visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 325 del 4 luglio 2018 con il quale il Vice Direttore, Ing. Marco D'Onofrio, nominato ai sensi del D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34, viene confermato nello svolgimento di dette mansioni con assunzione della legale rappresentanza pro tempore dell'Agenzia, fino al perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Direttore ANSF, con il compito di svolgere tutte le attività necessarie per garantire il corretto presidio delle attività istituzionali dell'ANSF e le procedure amministrativo contabili di competenza della stessa Agenzia, nel rispetto dell'atto di indirizzo annuale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

visto il Provvedimento del Vicedirettore prot. n. 0011992 del 18/07/2018, con il quale sono state previste disposizioni temporanee in ordine allo svolgimento delle procedure di applicazione del "Regolamento acquisti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie" valevoli fino al perfezionamento della nomina del nuovo Direttore dell'Agenzia;

vista la Determina ANSF prot. n. 007389/2015 del 09/09/2015 inerente al contratto per la prestazione dei servizi di telefonia mobile (nel seguito anche solo "Contratto di Fornitura"), con la quale si è proceduto ad aderire alla Convenzione Telefonia Mobile 6 stipulata tra Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., mediante l'acquisizione del servizio di migrazione dalla precedente Convenzione Telefonia Mobile 5 (Ordinativo di Fornitura prot. n. 007876/2015 del 29/09/2015) e con la quale, peraltro, è stato nominato Responsabile del Procedimento il Dott Paolo Aldera;

visto l'atto di nomina prot. n. 0012335 del 14/11/2017 con il quale si è provveduto a nominare l'Ing. Stefano Bargiotti in qualità di Responsabile del procedimento per l'esecuzione del suddetto contratto in sostituzione del Dott. Paolo Aldera;

vista, altresì, la Determina ANSF prot. n. 0005331/2018 del 28/03/2018 con la quale si è provveduto a prorogare il Contratto di Fornitura per 6 mesi e, pertanto, lo stesso è in scadenza per il prossimo 1 ottobre 2018, atteso che Consip S.p.A. come da Segnalazione di fabbisogno del 19/09/2018:

- i) in data 15 marzo 2018, ha pubblicato sul portale (www.acquistinretepa.it) un comunicato per i successivi approvvigionamenti aggregati del servizio di telefonia mobile, con il quale veniva annunciata la mancata nuova proroga della Convenzione Telefonia Mobile 6 (la cui durata ha determinato la durata del contratto attuativo stipulato da ANSF);
- ii) ha annunciato l'attivazione della nuova Convenzione Telefonia Mobile 7, già indetta ed in corso di aggiudicazione per il mese di giugno 2018.
- iii) allo stato attuale, dal sito www.acquistinretepa.it, risulta che la Convenzione Telefonia Mobile 7 sia stata aggiudicata il 28/06/2018 al medesimo fornitore della Convenzione Telefonia Mobile 6, Telecom Italia S.p.A., e che la presunta attivazione debba avvenire entro il 28/09/2018.

vista la Richiesta di Acquisto prot. n. 0015908 del 24/09/2018, che qui si richiama integralmente per *relationem*, avente ad oggetto il servizio di telefonia mobile, per un

importo complessivo pari ad € 9.000 IVA esclusa, per un periodo di 3 (tre) mesi e le allegare relative Segnalazione di Fabbisogno e Scheda tecnica del servizio in oggetto ad essa allegare anch'esse qui richiamate integralmente per *relationem* ;

considerato che la Convenzione Telefonia Mobile 6 stipulata tra la Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., è esaurita e che Consip S.p.A. ha comunque indetto una gara a procedura aperta per la stipula di Convenzioni ai sensi dell'art. 26 L. n. 488 del 1999 e s.m.i. e dell'art. 58 L. n. 388 del 2000, per l'affidamento del servizio di telefonia mobile, che è stata aggiudicata in data 28 giugno 2018, ma che, tuttavia, non è ancora stata attivata e, pertanto, non è allo stato utilizzabile;

considerato, altresì, che l'attivazione di detta Convenzione Telefonia Mobile 7, peraltro sottoscritta in favore del medesimo fornitore della Convenzione Telefonia Mobile 6, Telecom Italia S.p.A. è prevista successivamente alla data del 28 settembre 2018;

ritenuto che ANSF, nelle more dell'aggiudicazione ed attivazione della nuova Convenzione Consip S.p.A. Telefonia Mobile 7, ha evidente esigenza di procedere all'acquisizione del servizio di telefonia mobile per il fabbisogno occorrente a decorrere dal 1° ottobre 2018 per 3 (tre) mesi o nel minor termine di durata determinato dall'attivazione, piena operatività, utilizzazione e migrazione alla predetta nuova Convenzione Consip S.p.A., atteso che ANSF deve comunque garantire la continuità dell'erogazione dei servizi stessi, in ragione delle esigenze meglio spiegate nella Segnalazione di Fabbisogno allegata;

considerato che nell'ambito normativo della razionalizzazione della spesa pubblica:

- a) ai sensi dell'art. 1, comma 7, primo periodo, D.Lgs. n. 95/2012, le PA relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad *"approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati"*;
- b) è fatta salva la possibilità di procedere a detti affidamenti anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano *"a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori"* dei punti percentuali stabiliti dalla norma *"rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali"* (terzo capoverso della citata disposizione), disposizione tuttavia non applicabile dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, ai sensi di quanto previsto al sesto capoverso del citato art. 1, comma 7, D.Lgs. n. 95/2012, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 417, L. 27 dicembre 2017, n. 205;
- c) i contratti stipulati in violazione delle precedenti disposizioni sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa, a norma dell'art. 1, comma 8, D.Lgs. n. 95/2012

ritenuto, pertanto, che, (i) in considerazione del valore dell'approvvigionamento, (ii) accertato, altresì, che l'esigenza non può essere soddisfatta mediante un approvvigionamento attraverso Consip S.p.A., allo stato né con Convenzione e/o Contratto Quadro, vista la procedura in corso per l'aggiudicazione della nuova gara e attivazione della nuova Convenzione, (iii) vista in ogni caso l'esigenza di garantire la continuità del servizio di telefonia mobile per le esigenze istituzionali e di funzionamento, debba procedersi mediante una proroga temporale della durata del contratto in essere

con l'attuale fornitore, Telecom Italia S.p.A., per il tempo strettamente necessario sino al perfezionamento dell'aggiudicazione ed attivazione della nuova Convenzione Consip S.p.A., quindi dal 1° ottobre 2018 per 3 (tre) mesi, e salva la previsione di una espressa clausola di recesso anticipato, senza spese, per il caso di attivazione ed effettiva utilizzazione della nuova Convenzione prima del decorso di tale durata della proroga;

ritenuto, infine, che il valore della fornitura del servizio di telefonia mobile per la durata della proroga tecnica sia pari ad un importo massimo stimato di € 9.000,00=, al netto di IVA;

ferma la nomina del Responsabile del Procedimento nella persona dell'Ing. Stefano Bargiotti;

rilevato che sussistono i presupposti, nel caso di specie, per fare ricorso ad una "proroga tecnica" della durata del contratto iniziale, ovvero – come affermato in proposito dalla giurisprudenza amministrativa – "*assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente*", nel caso di specie, scelto da Consip S.p.A. con il perfezionamento della procedura ad evidenza pubblica e l'attivazione della relativa Convenzione Telefonia Mobile 7, attesa, nel caso di specie, la sussistenza dell'esigenza primaria della continuità dell'azione amministrativa e, quindi, dell'esercizio delle funzioni istituzionali e del funzionamento dell'Agenzia;

ritenuto, pertanto, di acquisire la disponibilità dell'attuale fornitore alla estensione della durata del contratto in essere e del conseguente incremento delle prestazioni del servizio di telefonia mobile, ferme ed invariate le condizioni contrattuali ed economiche vigenti tra le parti;

accertato che al costo complessivo di cui sopra si farà fronte a bilancio nell'ambito del capitolo di spesa "1.03.02.05.002 Telefonia Mobile";

visti e condivisi gli atti predisposti per l'avvio della procedura in riferimento;

determina

- A) di procedere ad una proroga tecnica del contratto in essere con Telecom Italia S.p.A. avente ad oggetto l'affidamento di servizi di telefonia mobile, di cui all'Ordinativo di Fornitura attuativo della Convenzione Consip S.p.A. denominata Telefonia Mobile 6, stipulato a seguito della Determina ANSF prot. n. 007389/2015 del 09/09/2015, nelle more del perfezionamento dell'aggiudicazione ed attivazione della nuova Convenzione Consip S.p.A. denominata Telefonia Mobile 7, per un periodo di 3 (tre) mesi decorrenti dal 1° ottobre 2018, per un importo massimo stimato di € 9.000,00=, al netto di IVA, salvo recesso anticipato in caso di attivazione, effettiva utilizzazione e migrazione della nuova Convenzione Consip S.p.A.;
- B) di predisporre tutto quanto necessario ed occorrente per disporre detta proroga tecnica al fine di garantire la continuità del servizio di telefonia mobile e segnatamente di richiedere al fornitore Telecom Italia S.p.A. l'impegno alla proroga tecnica della durata del contratto in essere per 3 (tre) mesi a decorrere dal 1° ottobre 2018, salva la previsione di una clausola di recesso anticipato, senza oneri e/o spese per ANSF, in caso di attivazione, effettiva utilizzazione e migrazione della citata nuova Convenzione Consip S.p.A. in data antecedente allo spirare della disposta proroga, fermo ed invariato ogni altro termine e/o condizione contrattuale ed economica;
- C) di confermare l'Ing. Stefano Bargiotti quale Responsabile del procedimento che curerà lo svolgimento della procedura e, comunque, ogni attività di competenza necessaria per la definizione della proroga tecnica della durata del contratto in essere nel rispetto della normativa vigente, nonché per la corretta esecuzione del contratto, curando ogni adempimento di competenza, ivi inclusi quelli in materia di trasparenza, come da

art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 3, aggiornate con Deliberazione del Consiglio ANAC n. 1007 del 11/10/2017;

- D) di dare mandato, pertanto, al Responsabile del Procedimento di procedere: i) allo scambio di proposta ed accettazione della estensione contrattuale mediante proroga tecnica della durata del contratto in essere secondo quanto sopra stabilito, nonché, comunque, ii) ad ogni adempimento di legge;
- E) di dare altresì atto che il costo complessivo dei servizi di cui sopra per la durata della proroga tecnica verrà imputato a valere sul bilancio ANSF, capitolo di spesa "1.03.02.05.002 Telefonia Mobile";
- F) di riferire l'esito delle attività di cui ai precedenti punti, nonché comunque dell'esecuzione contrattuale, affinché possa essere assunta ogni determinazione del caso in tempo utile ai fini della continuità del servizio.
- G) La presente conferma del Responsabile del procedimento ha effetto in caso di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione in capo allo stesso. A tale fine, pertanto, prima dell'assunzione dell'incarico dovrà essere acquisita agli atti la dichiarazione dallo stesso rilasciata di insussistenza delle predette cause di incompatibilità e di astensione.

Per i necessari adempimenti.

Il Vicedirettore
Ing. Marco D'Onofrio



D'ONOFRIO
MARCO
AGENZIA
NAZIONALE
PER LA SICUREZZA
DELLE
FERROVIE
(ANSF)
24.09.2017
15:49:00